



COMUNE DI BRESCIA

GIUNTA COMUNALE

Delib. n. 85

Data 05/03/2025

OGGETTO: AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. SETTORE FISCALITÀ LOCALE. MODIFICA TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2025.

L'anno 2025, addì cinque del mese di Marzo alle ore 09:10 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

		PRESENTE
CASTELLETTI LAURA	Sindaca	Si
MANZONI FEDERICO	Vicesindaco	Si
BIANCHI CAMILLA	Assessora	Si
CANTONI ALESSANDRO	Assessore	Si
FENAROLI MARCO	Assessore	Si
FRATTINI ANNA	Assessora	Si
GARZA MARCO	Assessore	Si
MUCHETTI VALTER	Assessore	Si
POLI ANDREA	Assessore	Si
TIBONI MICHELA	Assessora	Si

Presiede la Sindaca Laura Castelletti

Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

La Giunta Comunale

Premesso:

- che il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i., recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", introduce all'art. 4 l'imposta di soggiorno;
- che il comma 1 del predetto articolo stabilisce che: *"I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti."*;
- che i Comuni, con proprio Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo anche in caso di mancata emanazione del regolamento nazionale di cui al comma 3 del medesimo art. 4, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.23/2011;
- che in forza del citato articolo, questo Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale n.99 del 12.11.2018 ha istituito, a decorrere dall'1 aprile 2019, l'imposta di soggiorno, unitamente alle relative tariffe, e ha approvato il relativo Regolamento, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 132 del 18.11.2019 e n. 19 del 25.3.2024;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, che dispone che spetta al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con l'esclusione della determinazione delle relative tariffe la cui competenza è della Giunta comunale, così come anche previsto dal vigente Regolamento dell'Imposta di Soggiorno;

Visto quanto stabilito dai commi 15 e 15-quater dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come di seguito indicato:
"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione

del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021;

...omissis...

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”;

Preso atto che il richiamato Regolamento ha stabilito, tra l'altro:

- le tipologie di esenzioni dal pagamento dell'imposta;
- l'applicabilità dell'imposta fino ad un massimo di 72 pernottamenti complessivi per persona nell'anno solare;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 27.3.2024, con la quale sono state approvate le tariffe dell'imposta di soggiorno a decorrere dall'1.7.2024, tutt'ora in vigore;

Considerato che l'Amministrazione intende incentivare un soggiorno prolungato dei turisti e, contemporaneamente, premiare i turisti che scelgono di pernottare per più giorni;

Considerato, altresì, che Brescia si conferma Città in grado di catalizzare figure professionali e lavoratori che necessitano di soggiornare per lungo periodo nelle strutture ricettive che la stessa offre;

Ritenuto, pertanto, opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, modificare l'assetto tariffario in vigore, tramite l'introduzione di una diminuzione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per le diverse categorie di strutture ricettive, nella misura del 50%, e comunque con un valore minimo di euro 1,00 giornalieri, a partire dal 6° e sino al 72° pernottamento consecutivo per persona, come di seguito meglio indicato:

CATEGORIA	Imposta per persona dal 1° al 5° pernottamento consecutivo	Imposta per persona dal 6° al 72° pernottamento consecutivo
Strutture ricettive alberghiere a 5 stelle	3,50 €	1,75 €
Strutture ricettive alberghiere a 4 stelle	3,00 €	1,50 €
Strutture ricettive alberghiere a 3 stelle	2,50 €	1,25 €
Strutture ricettive alberghiere a 2 stelle	2,00 €	1,00 €
Strutture ricettive alberghiere a 1 stella	2,00 €	1,00 €
Case per ferie	3,00 €	1,50 €
Locazioni turistiche	3,50 €	1,75 €
Case e appartamenti per vacanze	3,50 €	1,75 €
Ostelli per la gioventù	1,50 €	1,00 €
Foresterie lombarde	1,50 €	1,00 €
Locande	1,50 €	1,00 €
Bed & Breakfast	2,50 €	1,25 €
Agriturismo	2,00 €	1,00 €
Aziende ricettive all'aria aperta e altri	1,50 €	1,00 €

Precisato che la sopraindicata diminuzione si applica unicamente nel caso di pernottamenti consecutivi;

Ribadito che l'imposta è applicata, in ogni caso, fino ad un massimo di 72 pernottamenti complessivi per persona nell'anno solare, come previsto dal Regolamento;

Dato atto che il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi previsti nel bilancio di previsione in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

Preso atto che in data 21.2.2025 sono state sentite e informate le associazioni maggiormente rappresentative del comparto ricettivo ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, in data 24.2.2025 dal Responsabile del Settore Fiscalità Locale e dalla Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per permettere l'entrata in vigore delle modifiche tariffarie con decorrenza 1.7.2025;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di approvare la modifica delle tariffe dell'imposta di soggiorno, con l'introduzione, a decorrere dall'1.7.2025 e per tutte le categorie di strutture ricettive, di una diminuzione tariffaria nella misura del 50%, e comunque con un valore minimo di euro 1,00 giornalieri, a partire dal 6° e sino al 72° pernottamento consecutivo per persona, come di seguito indicato:

CATEGORIA	Imposta per persona dal 1° al 5° pernottamento consecutivo	Imposta per persona dal 6° al 72° pernottamento consecutivo
Strutture ricettive alberghiere a 5 stelle	3,50 €	1,75 €
Strutture ricettive alberghiere a 4 stelle	3,00 €	1,50 €
Strutture ricettive alberghiere a 3 stelle	2,50 €	1,25 €
Strutture ricettive alberghiere a 2 stelle	2,00 €	1,00 €
Strutture ricettive alberghiere a 1 stella	2,00 €	1,00 €
Case per ferie	3,00 €	1,50 €
Locazioni turistiche	3,50 €	1,75 €
Case e appartamenti per vacanze	3,50 €	1,75 €
Ostelli per la gioventù	1,50 €	1,00 €
Foresterie lombarde	1,50 €	1,00 €
Locande	1,50 €	1,00 €
Bed & Breakfast	2,50 €	1,25 €
Agriturismo	2,00 €	1,00 €
Aziende ricettive all'aria aperta e altri	1,50 €	1,00 €

- b) di precisare che la sopraindicata diminuzione si applica unicamente nel caso di pernottamenti consecutivi;

- c) di dare atto, altresì, che i proventi derivanti dall'imposta di soggiorno saranno destinati a finanziare interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive, di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici;
- d) di dare atto che, in assenza di deliberazione di variazione delle misure di imposta adottate con il presente provvedimento, per gli esercizi futuri si intendono automaticamente confermate le medesime, in attuazione al disposto di cui all'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- e) di provvedere all'invio telematico della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze ai sensi del comma 15, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13;
- f) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per permettere l'entrata in vigore delle modifiche tariffarie con decorrenza 1.7.2025;
- g) di darne comunicazione, mediante elenco, ai capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.